

CLXXXI.

TORNATA DEL 15 MARZO 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'unificazione legislativa — Osservazioni del Senatore Castagnetto intorno alla questione costituzionale — Discorso del Senatore Sclopis — Interruzione e parole del Presidente del Consiglio — Ripresa del discorso del Senatore Sclopis — Risposta del Guardasigilli circa le leggi transitorie per l'applicazione dei Codici — Dichiarazioni del Ministro di Agricoltura e Commercio — Osservazioni del Senatore Cadorna in favore del progetto e del Senatore Tecco, contro — Dichiarazione del Senatore Chigi — Discorso del Senatore Scialoja in favore — Considerazioni del Senatore Pinelli in risposta al Senatore Sclopis — Schiarimenti del Senatore Castagnetto.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Non è presente alcun Ministro, più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, i Ministri d'Agricoltura e Commercio, di Grazia e Giustizia e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

Presidente. Si dà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI

« N. 3717. N. 70 cittadini di Parma, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose, o sia almeno conservata quella intitolata, *Consorzio dei vivi e dei morti*, eretta nella cattedrale della stessa città. »

« 3718 Parecchi cittadini delle Provincie parmensi in num. di 2015, compresi 800 circa segnati per delegazione, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose. »

Presidente. Do contezza al Senato dell'omaggio fatto dal Deputato P. C. Boggio di n. 250 copie di un

suo Opuscolo relativo alla presente condizione finanziaria del Regno.

Faccio avvertito il Senato che il motivo che ci tiene inoperosi dopo aperta la seduta si è l'assenza del signor Ministro Guardasigilli; ho perciò mandato un avviso all'altra Camera affinché se non può intervenire il Ministro competente, intervenga altro Ministro che lo rappresenti onde poter aprire la discussione sul progetto di legge portato all'ordine del giorno, relativo all'unificazione legislativa.

(Dopo un'ora di sospensione entra il Presidente del Consiglio.)

Avevo fatto già conoscere al Senato il motivo della sospensione cui eravamo obbligati sottostare, che era la mancanza al banco dei Ministri di qualche rappresentante del Ministero; allora avevo mandato a pregare il Ministro Guardasigilli, acciocchè se egli non potesse intervenire, se aveva qualche impedimento inderclinabile, pregasse alcuno dei suoi colleghi a volersi presentare in Senato onde assistere alla discussione importantissima che sta per cominciare.

Sono dolente di dover far conoscere all'egregio signor Presidente del Consiglio dei Ministri che fra quella chiamata ed il suo intervento in Senato è corso un intervallo di un'ora, di modo che il Senato è come sor-

preso di quest' intervallo passato tra la preghiera inviata al Ministro e la presenza di un Ministro in quest' aula.

Ciò dico anche perchè in avvenire si sappia che il Senato non può spendere inutilmente il suo tempo, quando ha fissato l'ora per il suo ordine del giorno.

Intanto do la parola all'onorevole Senatore Di Castagnetto.

Senatore Di Castagnetto. Signori Senatori. Premetto che nel sollevare in seno dell'Ufficio Centrale la questione costituzionale io non fui mosso da spirito di ostilità o di opposizione alla presente legge.

Io mi preoccupai solamente del rispetto alle nostre istituzioni, sentimento che credo aver comune con voi, col Ministero e con tutto il paese. Anzi ho fatto ancora una distinzione tra la questione del Codice e quella delle altre molte leggi che vi vengono innanzi col titolo di Allegati.

In quanto al Codice civile desso fu dal Ministro presentato all'iniziativa del Senato, il quale per mezzo del degnissimo suo Presidente ne ha affidato l'esame ad una Commissione; e questa con indefesso lavoro ha esaurito il suo mandato in modo da meritare la riconoscenza della patria. Quest'opera resterà imperitura come testimonio del senno degli esimii personaggi che vi han preso parte.

Io credo che mentre possiamo essere dissenzienti su qualche principio, tuttavia il lavoro della Commissione può essere considerato come opera del Senato stesso e che le prescrizioni dello Statuto furono se non letteralmente, certo virtualmente osservate, giacchè ad ogni Senatore fu aperta la via di esaminare ad uno ad uno tutti gli articoli. Quanto a me dunque non ho nessuna difficoltà di votare il Codice salvo il diritto a qualche osservazione; ma non posso dire lo stesso relativamente agli Allegati.

Io non dirò che sia violato lo Statuto, poichè nè alcun Senatore, nè alcun membro della Commissione può volerlo fare scientemente; ma permettetemi la frase, io dico che lo Statuto fu gravemente vulnerato.

Le istituzioni politiche di un popolo, o Signori, non sono un giuoco, non sono un trastullo, che oggi si prende, domani si getta via, ma sono una cosa seria. Desso sono il faro che deve guidare la nazione non solamente in tempi ordinarii, ma ancora nei tempi difficili. Eppure se debbo dirvi schietto il mio pensiero vedo pur troppo una certa tendenza, qualunque volta si presenta una complicazione, a ricorrere a mezzi straordinarii, quasi che non si abbia fiducia nelle nostre istituzioni.

Noi dobbiamo aver fede, o Signori, nelle istituzioni nostre, ed i grandi poteri dello Stato debbono i primi far conoscere con i loro atti che confidano schiettamente nelle istituzioni del paese; altrimenti se traspare un sentimento di sfiducia noi toglieremo innanzi alla nazione il prestigio delle stesse nostre libere istituzioni.

Io non parlo in teoria; e sarebbe male a me in questi gravi momenti perdersi in discussioni teoriche di-

nanzi al Senato. Io vedo colla logica dei fatti, ed osservo che niuna legge, e voi me lo concederete, è più legata cogli interessi del paese che una legge comunale e provinciale. Ebbene, o Signori, sono già due volte che si sanziona una legge comunale e provinciale senza che si possa dire che il Parlamento l'abbia seriamente esaminata.

E questo io lo trovo un gravissimo inconveniente.

Io vi dico in verità che mentre invoco, per quanto mi è dato, la osservanza dello Statuto, io sarei perfino più lieto, aderirei più facilmente ad accordare pieni poteri piuttostochè adottare il sistema della presente legge; ed in ciò dividerei l'opinione dell'onorevole Senatore Pallieri manifestata in occasione della discussione della legge di unificazione amministrativa. Imperciocchè se voi accordaste pieni poteri, il Ministero saprebbe da qual base partire, il Ministero ne avrebbe tutta la responsabilità, il Ministero dovrebbe renderne conto al Parlamento.

Ma fare una legge la quale sia circoscritta nelle prescrizioni dell'articolo secondo del progetto così concepito:

« Il Governo del Re avrà facoltà d'introdurre nei Codici e nelle leggi indicate nell'articolo precedente le modificazioni necessarie per coordinarne in ciascuna materia le particolari disposizioni, e nella sostanza che nella forma, col sistema e coi principii direttivi adottati senza alterarli, nonchè per coordinare tali Codici e legge fra loro e con altre leggi dello Stato.

» Avrà pure facoltà di fare con Decreto Reale le disposizioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione delle leggi medesime » voi vedete come il Governo resti inceppato: deve, per conservare questi principii, solamente coordinarli, modificarli in un senso che non si urtino fra loro; ma intanto non ha la libertà de' suoi atti.

Il Parlamento poi che figura dare il tema al Ministero non ha discusso seriamente queste leggi, e quasi non le conosce.

Dunque si può dire che saranno sanzionate con mezzi straordinarii leggi di cui non ha la responsabilità nè Governo, nè Parlamento.

E quanto ho detto, o Signori, relativamente alle leggi già sanzionate, lo posso dire egualmente di quelle conlente negli Allegati.

Di queste leggi, alcune furono sottoposte alle Commissioni, alcune altre non furono nemmeno esaminate. Sono leggi di grande importanza, di molta portata e che il Senato dovrà votare senza maturamente esaminare.

Io domando se ciò possa essere in armonia colle nostre istituzioni. Vi citerò per esempio la legge sull'ordinamento giudiziario.

La legge sull'ordinamento giudiziario porta una gravissima disposizione, che è quella dell'istituzione dei giurati. Giammai il Parlamento ha votato l'istituzione dei giurati. Molti potrebbero voler ripudiare questa istituzione, molti forse modificarla; ma l'istituzione venne

fatta nel 1859, quando il Ministero aveva i pieni poteri per la guerra. E intanto ora si riproduce di nuovo in questa legge dell'ordinamento giudiziario ed il Parlamento, può dirsi, nulla avrà discusso di una materia così importante.

Io credo che se si cammina di questo passo sarà un volersi disautorare.

Riflettiamo ben bene, o Signori, che lo Statuto è l'unico terreno sodo su cui posare ancora il nostro piede; riflettiamo che lo Statuto è la nostra tavola di salvezza, è il palladio delle prerogative Reali, delle prerogative del Parlamento, di tutti i diritti della Nazione!

Se noi mostriamo di non aver fede nello Statuto, se noi ne violiamo le disposizioni, forse daremo adito a certe velleità che potrebbero avere conseguenze immense e funeste.

Nella legge dell'ordinamento giudiziario è detto nell'alinea dell'articolo 103 che il Governo ha la facoltà di traslocare i Giudici inamovibili.

Questa disposizione a mio avviso è di una gravissima importanza, poichè mette in mano al Governo un'arma che potrebbe gravemente ledere od anche annientare la inamovibilità della Magistratura che è una delle basi delle nostre politiche istituzioni.

Quindi, o Signori, io mi sono creduto in dovere, anche qual membro dissenziente della Commissione, di far presenti questi riflessi al Senato. Io non posso preannunciare che le mie osservazioni abbiano presso di voi quell'autorità che avrebbero quando partissero da voce più competente. Tuttavia dal mio canto mentre non avrò difficoltà di votare per l'approvazione dei Codici, sotto riserva di alcune osservazioni in merito al matrimonio civile, quanto agli allegati io persisto nella conclusione tanto bene espressa dall'onorevole e distinto Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale in poche parole la compendia, dichiarando che la mia coscienza non mi permette di votare in massa tante e sì importanti leggi senza averle studiate nelle loro disposizioni, e senza che succeda votazione distinta per articoli.

Presidente. La parola è al signor Senatore Sclopis.

Senatore Sclopis. Signori Senatori. Io sono stato lungamente dubbioso se dovessi prendere la parola in questa discussione, chè da una parte mi sgomentava la massa delle materie che venivano portate a noi dinanzi, ed insieme colla massa mi sgomentava la questione costituzionale ottimamente trattata dal preopinante.

Io credo che sia nuovo affatto nella storia delle legislazioni di qualunque popolo un ardimento uguale a quello che prende il Ministero nel proporre ad un tempo la rifusione e la estensione di un'intera legislazione, ed il trasferimento quasi istantaneo di una capitale.

Possiamo dire che pel Ministero non esiste più né il tempo, né lo spazio; faccio i miei complimenti di questo ardimento ma non assumerei certamente la re-

sponsabilità delle conseguenze, e chiamerei questa impresa Titanica non solamente per la forza che si vuole spiegare ma anche per le conseguenze che forse potranno sopraggiungere.

Da un'altra parte non mi incurava a toccare di questa discussione il modo col quale il Ministero ci apre il campo ad esporre la nostra opinione. E veramente io credo che mai non si sia presentata materia così vasta, e dove il Ministero abbia con tanta non so se si debba chiamare fiducia, oppure usare altro vocabolo, cercato di restringere l'azione parlamentare.

Mi duole che il signor Ministro della Giustizia non abbia oggi fatto atto di presenza tra noi, e veramente credo che dovrà dolergli a lui medesimo di non essere stato presente, quando si tratta di una materia che tutta si riversa nella sua responsabilità.

Io non so se debba chiamare anche questa soverchia fiducia, ma è certo che l'assenza del signor Ministro della Giustizia accresce ancora le difficoltà e dirò la qualità straordinaria affatto della discussione.

Il signor Ministro della Giustizia (mi duole, ripeto, d'aver da parlare di un individuo che non è presente), il signor Ministro della Giustizia nella sua relazione al Senato presentando tutta questa massa enorme di nuove leggi (cioè quattro Codici interi, cinque leggi organiche ed una sovra una materia speciale importantissima, quale è quella sulla proprietà letteraria), aggiunge nella relazione al Senato le seguenti parole:

« Se adunque tornerà impossibile una discussione particolareggiata, sarà lieto tuttavia il Ministero se gli verranno date dal Senato, in quella forma che ei stimerà più appropriata (purchè non renda necessario un nuovo esame nella Camera dei Deputati) quei consigli che riputerà necessari, affine di recare a maggiore perfezione i Codici e le leggi da pubblicarsi. »

Non so se il signor Ministro della Giustizia lo abbia detto per celia, ma è anche strana la locuzione d'invitare il Senato a fare in quel modo che egli creda più appropriato proponendogli di emettere le sue osservazioni, purchè non si debba rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento?

Ma è dunque spodestare il Senato che si vuole? Ma dunque o tacerà la voce del Senato, o si riduce e si impicciolisce l'azione del Senato, al punto di dare soltanto dei consigli?

Veramente, o Signori, quando mi trovai a quel punto non avevo più volontà di parlare.

Io occupo un posto forse meno degnamente, in questo recinto, ma lo occupo come legislatore e non come semplice consigliere, il quale emetta una opinione che poi sarà valutata dal Ministero nel modo che crederà, ma colla raccomandazione che non si tocchi al testo della legge, che non se ne modifichi il tenore.

I signori Senatori faranno tutti giudizio della portata di questa espressione e della limitazione implicita che ne verrebbe nelle nostre funzioni, nei nostri diritti qualora in qualche modo fosse ammessa. Tuttavia malgrado

mi riacrescesse, e che fossi offeso come Senatore del modo con cui si presenta questa legge, mi sono deliberato di parlare; e mi sono a ciò deliberato piuttosto per un intimo sentimento che per un rigoroso raziocinio.

Sono più di quarant'anni che mi occupo di studii di legislazione e mi pareva quasi interrompere il corso della mia vita se in una circostanza tanto grave avessi dato un lungo vale alle mie antiche affezioni, ai miei antichi studii. Mi pareva di rinunciare alla vocazione della mia vita se avessi serbato il silenzio; poichè quantunque già avanti negli anni desidero ancora di potere in qualche modo, se avvenga l'occasione, giovare co' pochi miei lumi a ciò che esige il servizio della diletta mia patria.

Si vuole estendere una nuova legislazione per tutto il paese, si crede che ciò sia un provvedimento politico, e sotto questa salvaguardia si domanda che senza una possibile sufficiente discussione, si ammettano tutte queste leggi, tutti questi codici, tutti questi provvedimenti. Esaminando il modo col quale un Governo provvido ed assennato, può provvedere in questa materia e nelle circostanze particolari in cui esso si trova, lo ho creduto di discernere tre sistemi che si potevano adottare.

Il primo sistema sarebbe stato quello che chiamerei di riserva, vale a dire, che il Ministero avesse proposto certe leggi particolari di unificazione, riservando ad altri tempi ed a studio più maturo l'estensione delle leggi meramente civili.

Mi perdonerete, Signori, se io avendo sempre davanti agli occhi quella raccomandazione del Guardasigilli e credendo di esser ridotto a fare una dissertazione accademica, mi prevarrò dell'occasione per rammentare un grande fatto che in un altro paese quasi tre secoli addietro è occorso e che ha molta analogia col caso nostro presente. Voglio parlare dell'annessione della Scozia coll'Inghilterra. Allora appunto si trattava la questione di estensione di legislazione da un paese ad un altro.

Allora teneva i sigilli della Gran Bretagna Francesco Bacone, noto a tutti come scienziato e come peritissimo delle ragioni delle leggi.

Francesco Bacone trattò questa materia distesamente e nei Consigli del re Giacomo e nel parlamento inglese, anzi abbiamo ancora un discorso pronunziato dall'illustre Bacone nella Camera dei Comuni dove trattò distesamente di tale soggetto, ed è uno dei pochi documenti antichi che ci rimangono della tribuna inglese. Ma in un consulto dato dal cancelliere al re si trova appunto tratteggiata la situazione in cui noi siamo di presente. Tollerate adunque, o Signori, che io vi legga, tradotte, alcune parole del consulto del cancelliere anzidetto.

Quando il re Giacomo dopo avere unite le due corone d'Inghilterra e di Scozia voleva unificare la legislazione dei due paesi, riceveva dal gran cancelliere

Bacone questi consigli « Il desiderio di V. M. (dicevagli) di porre sotto una sola legge l'isola intiera della Gran Bretagna bene s'accorda colla politica e colla giustizia » (avverto i Ministri presenti che troveranno appunto una anticipata apologia delle idee che primeggiano nel loro concetto) « bene s'accorda colla politica, perchè ell'è una delle migliori assicurazioni (per quanto gli umani eventi possono essere assicurati) che nel tempo avvenire non si ricadrà mai più in una separazione; colla giustizia, perchè *dulcis tractus pari iugo*; egli è ragionevole che la comunicazione del privilegio attragga la comunicazione della disciplina e della regola... »

Poi ometto alcune considerazioni e proseguo a tradurre: « Io considero adunque esservi una vera ed ammessa distinzione di legge in *ius publicum* e *privatum*, l'uno essendo i nervi della proprietà, l'altro del Governo; per ciò che concerne al privato interesse del *meum* e *tuum* secondo il mio schietto parere, esso non ci ha per ora da immischiarsi. Gli uomini amano di tenere il fatto loro nel modo che l'hanno tenuto per lo avanti e la differenza di questa parte della legislazione non porta carattere di separazione; poichè noi vediamo in ogni regno il più unito in se stesso esservi diversità di consuetudini per regolare la proprietà ed i privati diritti; *in veste varietas fit, scissura non fit*. Tutto il lavoro s'ha da spendere nell'altra parte » cioè nel *gius publicum* che Bacone divideva in quattro parti comprese le leggi criminali che si considerano giustamente come di diritto pubblico.

Ciò era quello che Bacone proponeva si accomunasse tra i due regni seguendo quattro grandi divisioni di materia su cui la legislazione dovesse farsi comune tra la Scozia e l'Inghilterra. Dico che questo sistema sarebbe stato forse il primo che si sarebbe potuto porre in disamina; vale a dire di estendere ad un tratto a tutte le provincie del Regno italiano tutto ciò che ha rapporto al diritto pubblico, come il diritto criminale che, secondo che si disse, è parte del diritto pubblico, i rapporti dello Stato colla chiesa e via dicendo, lasciando l'altra parte di diritto meramente privato nello stato nel quale era, ed aspettando per mutarla tempi più tranquilli, e studi migliori.

Io non mi farò qui adesso l'apologista di questo sistema, e passerò invece ad indicare il secondo che chiamerò di estensione.

Il sistema di estensione sarebbe stato quello di scegliere una delle legislazioni vigenti in Italia (e dichiaro che mi riferisco particolarmente al Codice civile) e di estenderla a tutta la penisola. Si aveva una buona legislazione in Italia, ed era il Codice di Napoli: il Codice di Napoli regge più dei due quinti della popolazione italiana, e sicuramente quel codice poteva essere migliorato, ma nella sua condizione attuale avrebbe segnato anche in molta parte della penisola un progresso civile. Se si fosse adottato questo sistema di estensione del Codice civile, si sarebbe evitato un grandissimo pericolo di cui ben presto si vedranno i segni. Intendo della mancanza di

una giurisprudenza che accompagni il Codice: e notate, che non viene mai in esecuzione un Codice, il quale possa provvedere a tutti i casi; era dunque importantissimo di cercare una legislazione che venisse col seguito della sua compagna, la giurisprudenza bella e fatta.

Ne godranno molto i curiali dal non essersi scelto questo partito in Italia, ma ne soffriranno anche molto i proprietari ed i padri di famiglia nel lasciare che una legislazione la quale, se non è assolutamente nuova, si è però fatta tutta a ritocchi, debba poi venire ad essere aggiustata ed accomodata di giorno in giorno e stentatamente dalla giurisprudenza.

Io adunque avrei stimato grandemente vantaggioso che si estendesse a tutta la penisola il Codice delle Due Sicilie.

Io penso che quel Codice avrebbe tutti gli elementi per adempiere i ragionevoli voti della popolazione. In questo caso io avrei domandato soltanto che si facessero due principali aggiunte o modificazioni a quel codice, l'una rispetto alle servitù prediali, e soprattutto in ciò che ha relazione colle irrigazioni, perchè in questa parte io reputo che il Codice Albertino rimanga superiore a tutti quanti siano in Italia, ed anche ai Codici forestieri. E basterà in proposito che io citi come un grande legista francese, il quale si era mostrato pochissimo propenso al Codice Albertino, tuttavia scrivendo una critica del Codice stesso, quando venne a quella materia di cui facevo cenno, disse: questo Codice ha delle ottime innovazioni le quali forniranno soggetti anche alle altre nazioni di utili imitazioni. Avrei pure voluto, che il Codice napoletano fosse stato modificato nella parte delle ipoteche, e che si fosse tenuto conto, come appunto mi piace di notare essersi fatto nel progetto della Commissione, di varii miglioramenti desiderati ed efficacissimi. Ma forse avrei ancora desiderato di più: cioè, che si fosse tolto ad esempio l'ultimo stato della legislazione francese nella parte esecutoria del sistema ipotecario, e particolarmente si fosse cercato di accelerare i giudizi di espropriazione forzata, e d'ordine ossia di graduazione, perchè credo, che l'ultimo stato della legislazione francese a questo riguardo merita di essere molto studiato.

Se fosse presente il signor Guardasigilli mi direbbe probabilmente, che lo ha studiato meglio di me, ma siccome non abbiamo la sua presenza, così ora mi permetto d'insistere perchè si faccia anche uno studio non solo della legge francese del 1855 di cui si è prevalsa la Commissione, ma anche delle leggi successive, quale è quella del 1858, le quali hanno avuto specialmente in mira di risparmiare le spese, e di accelerare gli esiti dei giudizi.

Finalmente ci è il terzo sistema, quello che si è adottato dal Ministero: Fare del nuovo sul vecchio, ma ritoccare dappertutto. Io sono il primo a riconoscere il merito grande da attribuirsi alla Commissione nello esame de' varii punti e divido il desiderio che i si-

goli signori Commissari avevano sempre di migliorare. Ma non posso dissimulare al Senato, che appunto questa parte d'antico colla parte di nuovo, coi ritocchi continui che si sono fatti, può avere dei gravissimi inconvenienti, e tanto maggiori perchè si dovrà aspettare di nuovo una giurisprudenza la quale non sarà forse compiuta, che in capo a 10 o 12 anni.

Ora pensate, o Signori, nell'agitazione presente, nel movimento degli affari industriali e commerciali di ogni maniera, nel bisogno che si ha di pensare seriamente anche ad interessi di un ordine superiore, quale sarà l'incomodo, non dirò sempre il danno, ma l'incomodo almeno delle famiglie, che si troveranno nell'incertezza di sapere a quale delle disposizioni si debba riferire in un caso, ed a quale in un altro, e perchè quella frase emendata in un articolo che si è tolta di peso da un Codice, ma si è creduto di migliorare, perchè quella frase debba intendersi piuttosto in un modo che in un altro.

Io mi rivolgo a' miei colleghi che qui sono molti i quali hanno fatto parte del foro o della Magistratura, e sono certo, che nessuno mi disdirà quando affermo, che il massimo dei vantaggi, che si sarebbe potuto fare a questo paese, volendo cambiare una legislazione e farne una sola, sarebbe stato quello di prendere una legislazione che esistesse di già accompagnata da una giurisprudenza certa e determinata.

Ora io non mi diffonderò nell'esame del lavoro della Commissione. Ho già detto, che rendo giustizia al merito dei signori Commissari, e certamente le relazioni, che si sono fatte attesteranno non solamente la portata del loro giudizio, la varietà della loro dottrina, ma anche una certa premura di andare avanti, e di anticipare sulle verità giuridiche e legislative.

Si parla molto di progresso: e certamente io non sarò quegli che vorrà ostare al progresso, anzi unirò sempre i miei voti a tutto ciò che è progresso vero, onesto e positivo. Ma nell'arte di fare le leggi, in ciò che non so se debba dire codificazione o codificazione so che in Toscana si dice codificazione, ma parola più usitata è codificazione, e la preferirò, nella codificazione bisogna considerare che non si tratta di andar dietro solamente alla speculazione della scienza. E se v'ha una scuola, che miri all'astratto, anzichè al concreto; se vi sono molti scrittori, i quali ripetono tuttodì: badate bene che la legislazione dee risponderne anzitutto ai postulati della scienza; io mi permetto di dire che bisogna intendersi. Cosa è la scienza della legislazione. La scienza della legislazione, è l'applicazione del retto e del giusto ai vari interessi sociali, la scienza della legislazione deve essere dominata soprattutto dal buon senso: il buon senso che è, come chiamavalo ottimamente Boasuet, *le maître de la vie humaine*.

E quando Portalis, l'antico Portalis, il cui nome si pronunzierà mai sempre con parola di lode quando si tratta di legislazione, lavorava attorno al Codice civile sotto l'ispirazione splendidissima del primo Console,

Portalis prevedeva anche questa difficoltà, e diceva: alcuni fanno rimprovero che nel Codice non ci sono i grandi concetti; ma dopo faceva egli ben avvertire come la saviezza del padre di famiglia, come il senso comune; la ragione guidata dall'esperienza posta in un' applicazione ben considerata, fossero le prime virtù di un legislatore.

Ha detto ottimamente il Relatore del primo libro del progetto di Codice, che il Codice doveva essere scientifico e non dottrinale, e rettamente ha fatto separazione tra il giudice ed il cattedratico; starei per dire tra la scienza e la pedanteria.

La scienza è applicata credo opportunamente nel lavoro della Commissione; temo soltanto che in qualche disposizione si sia cercato forse di andare a verso di opinioni non abbastanza ancora determinate e studiate, ma non voglio fare il processo a ciò che non è ancora ben conosciuto.

La giurisprudenza si incaricherà di questo triste ufficio. Chiedo alcuni momenti di riposo.

Presidente. Proffittando di questo momento di riposo accorderò la parola al Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Prego il Senato di permettere che mentre si riposa l'onorevole Senatore Sclopis, io dica una parola sull'incidente. Il Senato avrà notato quanto sommamente in abbia accettato il rimprovero che l'onorevole Presidente del Senato ha creduto di rivolgere al Ministero perchè nessun membro del Gabinetto fosse presente mentre il Senato da un'ora si trovava in numero.

Io non ho creduto neppure di far osservare che se è capitato questa volta che nessun Ministro fosse presente mentre il Senato si trovava in numero, spesso è capitato ai Ministri di venire due o tre volte al Senato e di aspettar molto tempo prima che il Senato fosse in numero. Riguardo poi all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Sclopis sull'assenza del Guardasigilli, debbo anzitutto pregare il Senato di notare come egli essendosi trovato alla Camera dei Deputati fin dalle 10 del mattino per un'importante discussione, egli non ha potuto ancora recarsi al Senato, e d'accordo col Ministro dell'Interno, che anch'egli avrebbe voluto intervenire a questa discussione, mi fece dire che erano nell'impossibilità di venire in questo momento in Senato, ed anzi mi hanno fatto avvertire di venirci io, quantunque sapessero ch'io non sono guari al fatto della materia che qui si tratta. L'onorevole Senatore Sclopis ha poi appuntato una frase nella relazione del Ministro della Giustizia; e qui mi rincresce veramente che il mio collega non sia presente, perchè sono persuaso che avrebbe meglio di quello che possa far io, spiegato che questa frase non aveva sicuramente potuto avere mai il significato che l'onorevole Senatore Sclopis ha potuto in un momento supporre. Se a me quella frase fosse sfuggita, io non esiterei a dichiararla disgraziata, ma trattandosi di un collega, mi limiterò a dire che è stata poco fortunata.

Comunque sia, io posso assicurare il Senato che il Ministero ebbe sempre per questa illustre assemblea la dovuta riverenza, e l'ha sempre tenuta in alto concetto. Aggiungerò che oggi forse più che mai il Ministero confida nel senno, nella fermezza e nella indipendenza del Senato. (*Bravo, bene*)

Senatore Sclopis. Quanto alla prima parte delle osservazioni dell'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio, non tocca ora a me il fare novello rilievo; appartiene all'onorevolissimo Presidente del Senato l'apprezzare i motivi delle assenze o dei ritardi occorsi in quest'adunanza.

Presidente. Appunto il Presidente del Senato designava di prendere la parola egli stesso onde attenuare alquanto il significato delle espressioni che il signor Ministro ha voluto adoperare nel qualificare di rimproveri le osservazioni che io fatto.

Io non ben ho avuto in mente di fare osservazioni di tal portata; volli solo far conoscere che fra la chiamata del Ministro, e la sua presenza al Senato, è passato un intervallo di più di un'ora. Con ciò io non ho inteso di giudicare a chi devasi attribuire l'accidente di questo lungo indugio; forse anche nelle ambasciate non ben riportate ha potuto aver luogo qualche equivoca intelligenza, per cui sicuramente il Ministro che non è venuto, non è punto in colpa di aver mancato di riguardo verso il Senato. Ciò ho voluto dire unicamente perchè, se è dovere del Presidente il rispettare le convenienze della Camera, le quali consistono anche nel non sprecare i momenti assai scarsi che si accordano alle sue discussioni, egli è dall'altro canto anche penetrato dei riguardi dovuti agli onorevolissimi personaggi che siedono nel gabinetto, ai quali egli personalmente professa la più alta riverenza.

La parola è ora al Senatore Sclopis.

Senatore Sclopis. Dunque del periodo della relazione ministeriale a cui ha fatto allusione l'onorevole Presidente del Consiglio, dopo l'epiteto che esso gli ha aggiunto prometto di non parlarne più (*si ride*). L'assoluta nella legislazione non si può ottenere, e qui mi piace di riferire un passo di un valente publicista italiano, recente scrittore che ha fatto la critica di una scienza delle legislazioni comparate, il signor Emerico Amari il quale dice: « a voler fondare su veri incunsi l'opera solenne delle leggi fa d'uopo sudare anzitutto, e trovare l'archetipo dell'ottimo civile; e finchè non si sia rinvenuto non potremo vantarci di possedere una vera scienza della legislazione. »

Io non andrò in traccia dell'archetipo civile, io mi contenterò del bene, e dirò che il meglio qualche volta è nemico del bene. Se non temessi di tediare inutilmente il Senato collo sfoggio di una facile erudizione nell'addurre dei dubbi sollevati dalla pratica dei tribunali sui vari punti speciali di legislazione, mi estenderei in questa parte. Ma, come ho detto, è uno sfoggio di facile erudizione, e chiunque abbia fra le mani i repertori legali e se ne occupi per alcun tempo, ne sa quanto

la persona che abbia passata una parte notevole della sua vita in questi affari.

Noterò primieramente di volo che mi riservo di fare alcune osservazioni sul punto gravissimo del matrimonio civile; ciò verrà quando si parlerà del titolo del matrimonio.

Di poi non posso tenermi dal far presente al Senato che si sono introdotte nel Codice alcune innovazioni che temo possano avere degli effetti molto sensibili e forse dannosi per le famiglie. Mi basti citarne due: una è la parte che credo soverchiamente larga fatta nelle successioni legittime ai figli naturali; io credo che sia ragionevolissimo di fare una parte sufficiente ai figli naturali, ma temo che nel progetto siasi largheggiato oltre il dovere.

Un altro dubbio mi nasce dall'essersi tolta la necessità della costituzione di dote alle figlie; ciò porterà pure qualche perturbazione. È vero che le figlie avranno poi il compenso nell'ammissione più larga alla successione dei loro ascendenti, ma tuttavia parmi che ciò possa portare qualche inconveniente in pratica nell'ordine delle famiglie e nei rapporti tra i figli.

Siccome dissi che quelli che faccio non sono altro che cenni, io non intendo di svolgerli. Passando alla materia dei contratti io avrei sperato che si fosse tentata una prova difficilissima; e quindi non è altro che un desiderio che espongo; e sarebbe stato di vedere se la legislazione italiana, la quale aspira ad essere una specie di archetipo, non assoluto ma insomma il miglior modello che si possa avere, non avesse potuto spingersi fino a reprimere in qualche parte i colpevoli contratti di borsa. Questa sarebbe stata, credo, una vera lode, di avere almeno contemplata quest'utilità, e tentato di afferrarne almeno una parte.

Antico è il desiderio dei savi legislatori di reprimere queste riprovevoli stipulazioni. E se si vuol risalire ai primi esperimenti di riprovazione legislativa sui movimenti incomposti e colpevoli della borsa si risalirà non meno che al principio del secolo passato; ma non posso dimenticare che nel 1805 l'Imperatore Napoleone, essendo a Milano, all'epoca appunto della sua incoronazione come Re d'Italia, con quel suo modo che aveva di toccare a varie materie mentre pareva preoccupato di un ordine d'idee affatto diverse, raccomandava all'arcicancelliere Cambacérès di cercare se non vi era mezzo di reprimere i gravissimi inconvenienti prodotti dal *Marchés à terme*.

La Commissione si è fatto carico di certi desiderii che si erano manifestati di modificazioni ed aggiunte al Codice civile nelle sue attinenze coll'economia politica e di cui era stato degnissimo interprete un illustre italiano che non sarà mai abbastanza nè lodato, nè compianto, Pellegrino Rossi, ma disse che non credeva opportuno di entrare per il momento in quella discussione e di fare proposta di disposizioni, relative e soggunte che questo si sarebbe più comodamente rimandato al Codice di commercio.

Il Codice di commercio è stato approvato alla volata, epperò non potrà più capire queste modificazioni ed aggiunte.

Del resto io non faccio colpa alla Commissione che sia rimasta un poco indietro nell'esaminare la possibilità di fare questi miglioramenti, perchè so quanto sia difficile il mettere la mano in quelle materie, e so che gli stessi giuristi francesi, anche di sommo grido, e fra gli altri citerò il Presidente Troplong, hanno avvertito che forse simili desiderii eccedevano la possibilità di soddisfarli.

Forse sarebbe stato bene che la Commissione si fosse occupata un poco più specialmente di un contratto affine all'enfiteusi: dico affine all'enfiteusi perchè non voglio dire che si dovesse introdurre di nuovo l'enfiteusi nella sua primitiva schiettezza. Ma io credo che in quella materia, soprattutto in un paese come l'Italia dove nella sua estremità meridionale ci è ancora tanto da fare per accrescere e migliorare la cultura, credo, dico, sarebbe utile una attenzione speciale portata su questa specie di contratti, che furono a malincuore abbandonati dagli stessi legislatori francesi. E mi è testimone lo stesso Portalis quando esprimeva il desiderio che si fosse fatto qualche cosa nel senso di mantenere certa larghezza di contratti diretti al miglioramento della cultura. Questi sono desiderii, che non iscorgo soddisfatti, ma mi sembra pure che in tale materia la perizia della Commissione avrebbe potuto esercitarsi con molta lode ed aggiungere pregio al lavoro già stimabilissimo che ha fatto.

Non parlerò delle ipoteche, perchè ne ho già toccato abbastanza in quel breve cenno che ho fatto sui miglioramenti che si sarebbero potuto introdurre.

(Sopraggiunge il Ministro Guardasigilli.)

Ma non posso a meno di raccomandare grandemente al signor Guardasigilli che godo di veder giunto in mezzo a noi, non posso raccomandargli abbastanza di curare che nella parte esecutoria della materia ipotecaria si venga ad ottenere brevità e risparmio di spesa. Credo che in questa parte c'è ancora qualche cosa di meglio da fare di quello che si è operato fin ora, e ritengo che sia un oggetto importantissimo. Ma il Senato non è preparato, suppongo, ad udire i particolareggiati dettagli di una discussione che sarebbe fuor di proposito.

Vengo all'ultima parte di quel che io mi proponevo di dire al Senato, ed è quella che si riferisce alle leggi transitorie.

Il progetto di legge concede al Ministero la facoltà di far delle leggi transitorie; ma il progetto di legge non racchiude neppure un principio delle basi di questa giurisprudenza transitoria.

Mi si dirà che è difficile dare delle basi comuni; ma parmi non sarebbe stato impossibile il fare una legge particolare, dove si fossero segnate le norme principali intorno ai passaggi soprattutto delle legislazioni più discrepanti nei nuovi codici. Dico le legislazioni più discrepanti perchè notate, o Signori, quel passaggio re-

pido, ed oso dire pericolosissimo si sta per fare dalla legislazione del Codice austriaco vigente in Lombardia e dalla tradizionale legislazione della Toscana alla nuova legislazione.

Pensate, o Signori, che in questo passaggio ci va della fortuna di molte famiglie; ci va della quiete di molti cittadini. La materia è ardua, lo so; ma che sia stata abbandonata così, e che neppure si sia fatto un cenno di alcune norme generali, soprattutto sotto il doppio rapporto che ho indicato, veramente mi sorprende.

Temerei poi grandemente, e godo che sia presente il Ministro della Giustizia per fargli questa avvertenza, temerei grandemente che il Ministro oppresso dagli affari, in faccia agli avvenimenti che rapidi si succedono, invaso dalle idee politiche, quando si tratterà di mettere in esecuzione i Codici, non avesse preparata la legge transitoria soprattutto per quanto a quelle due parti essenziali e se ne rimettesse alla futura giurisprudenza dei Tribunali.

Questa sarebbe una grave disgrazia, questo sarebbe un riprovevole difetto nel Ministero, sarebbe un perturbare le condizioni dei cittadini e delle famiglie.

Il Ministero è obbligato di fare una legge precisa sulla materia transitoria, e di farla a tempo perchè tutti gli interessati la possano conoscere.

Noi nella nostra primissima gioventù siamo stati presenti ad una mutazione di legislazione avvenuta senza legge transitoria, e il pubblico ne ha fatto severo e giusto giudizio.

Ora, dico, il Ministro si assume una grandissima responsabilità.

Se il Ministro compie questa lacuna che io segno, avrà sicuramente meritati elogi, ma se se ne rimette ai Tribunali, i quali abbiano col tempo a decidere, io annunzio con dolore, ma annunzio con certezza una perturbazione in tutti gli ordini delle famiglie... (*Segni di approvazione.*)

Signori, io non mi tratterò più a lungo, io vi ringrazio dell'attenzione che mi avete voluto concedere, e terminerò ricordando soltanto una verità che credo importantissima di aver presente; cioè che l'impero delle leggi ha una misura, e questa misura consiste nell'interesse generale che gli uomini hanno di rispettarla o di infrangerla. (*Segni generali d'approvazione.*)

Ministro di Grazia e Giustizia. Donando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io sento anzitutto il bisogno d'invocare l'indulgenza del Senato per la momentanea mia assenza.

Io credo che l'onorevole Presidente del Consiglio sia stato sollecito di giustificarmi, imperciocchè io mi sono trovato impegnato nella grave discussione relativa all'abolizione della pena di morte nell'altro ramo del Parlamento, e per verità non mi è stato possibile allontanarmi.

Fatta questa dichiarazione, io aggiungo di esser dolente di non aver potuto seguire passo passo il discorso così grave che cadea dalle labbra di persona tanto autorevole, ch'io sono di lunga mano avvezzo a rispettare, quale è l'onorevole Senatore Sclopis, e questa mia momentanea assenza mi toglie il poter rispondere a tutte le osservazioni che egli abbia potuto fare intorno al disegno di legge che sta dinanzi al Senato. Per altro io non vorrei in cosa così importante lasciare senza risposta due avvertenze e due eccitamenti ben gravi che egli porge al Ministero.

L'onorevole Senatore Sclopis ha parlato di provvedere meglio alla materia ipotecaria, sicchè venga a disgombrarsi una materia così importante di tutti gli intralciamenti, che veramente quando sono troppi non riescono a frustrare lo scopo di un ben ordinato sistema ipotecario. Ed io in questo posso dargli certezza che non mi è sfuggita l'importanza delle sue osservazioni, e abilitato come sono dal voto della Camera dei Deputati a portare quei maggiori miglioramenti e perfezionamenti nel Codice col concorso di una Commissione, la quale verrà scelta dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento, terrò nel debito conto le osservazioni dell'onorevole conte Sclopis. Egli inoltre mi ha richiamato alla convenienza, anzi alla necessità di provvedere all'attuazione delle leggi transitorie come a compimento della pubblicazione del Codice civile. Convegno pienamente con lui dell'indisputabile necessità del provvedere alle leggi transitorie, sia rispetto al Codice civile, sia pel Codice di procedura civile.

Ben sappiamo che in altre legislazioni si è creduto abbandonare codesta parte alla interpretazione giudiziaria. Ma noi abbiamo creduto che, trovandoci in presenza di legislazioni varie e discordi, che ora si tratta di unificare, sorgesse irrecusabile la necessità di occuparci di una legge transitoria per cui si potesse operare il trapasso dall'antico al nuovo con regole e norme fisse, le quali non lasciassero troppo all'arbitrio giudiziario. Credo con queste assicurazioni di aver potuto soddisfare ai voti espressi dall'onorevole Senatore Sclopis, riservandomi col progredire della discussione di sottoporre al Senato le mie ulteriori osservazioni.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Donando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Io non sorgo certamente per confutare particolarmente le molte assennate osservazioni che ha svolto or ora l'onorevole Senatore Sclopis; esse sono essenzialmente speciali o dirò anzi tecniche o di quella scienza nella quale l'onorevole Senatore è peritissimo ed io invece sono profano in questa scienza; del resto risponderanno gli onorevoli e valenti giurisperiti che compongono l'Ufficio Centrale o Commissione che venne incaricata dell'esame di questa proposta di legge.

Io sorgo per difendere il Ministero dalla taccia di essere stato troppo audace nel proporre queste leggi e

per spiegare o dirò far qualche glossa ad una citazione storica addotta dall'onorevole proponente, quella relativa alla fusione della Scozia coll'Inghilterra.

Quanto alla troppa audacia...

Senatore Sclopis. Ho detto ardimento.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Accetto l'ardimento in sostituzione dell'audacia. Quanto dunque all'ardimento, io credo che non è a considerarsi nè qual merito se a taluno potesse sembrar tale, nè qual colpa se altri lo volesse così qualificare; è puramente la conseguenza inesorabile della posizione che gli avvenimenti hanno fatto all'Italia; certo noi non deploriamo questi fatti, essi sono il vanto della nostra generazione, ma le complicazioni che ne derivarono e ne derivano ogni giorno, rapporto alla legislazione, sono tali che ben giustamente si dovrebbe criticare il Ministero se indugiasse a sortirne; ed infatti, o Signori, permettete che venga all'esempio citato dall'onorevolissimo Senatore Sclopis per provarlo.

Bacone, il Ministro Guardasigilli del re Giacomo, appropria in teoria l'unificazione legislativa della Scozia coll'Inghilterra, ma poi di fatto, in realtà, rapporto al Codice civile, non la crede indispensabile e non si fece, e qual fu la conseguenza? che oggigiorno hanno ancora legislazione diversa, ossia dopo circa tre secoli. Il Parlamento Inglese, citato tante volte come modello, in tre secoli non trovò modo di far fare questo passo, di introdurre questa unificazione e si tratta di due Stati; ma pensate, o Signori, che l'Italia ne conta sette fusi in uno; or come supporre che potesse esser facile il far questa unificazione per le vie ordinarie? Ma notate ancora che il male della differenza fra la Scozia e l'Inghilterra è certo grandemente minorato dall'essere i due paesi geograficamente divisi; i due popoli hanno una lingua diversa, benchè l'Inglese sia ora conosciuto da tutta la classe colta in Scozia; presso cadauno d'essi si stabilì certo rapporto all'interpretazione delle loro singole leggi quella giurisprudenza tanto necessaria della quale ragionò l'illustre Senatore, ma rapporto all'Italia quanto diversa non è invece la condizione! Noi parliamo tutti una sola lingua, i paesi che costituivano i sette diversi Stati s'intralciano, entrano l'uno nel territorio dell'altro, il che accomuna interessi e moltiplica le difficoltà d'una legislazione diversa; noi fummo obbligati a servirvi degli impiegati appartenenti a tutti i Governi cessati, ed è di giustizia il far così, ma questi non conoscono bene che la legislazione che appresero nella loro carriera, si può dar loro le nuove ossia quelle degli altri Stati, ma nessuno vorrà credere che sia possibile che le possano studiare sul serio, che si addentrino in quella pratica che forma la giurisprudenza, per servirmi del termine usato dall'onorevole Senatore.

Da questo stato di cose, tutto ne soffre, l'andamento amministrativo e l'andamento giudiziario; unificare, sto per dire, a qualunque costo, è una legge imperiosa, è, al mio modo di vedere, il minor dei mali. Chi non vorrebbe che per risultato si avesse un Codice unico che

fosse migliore di quello che fra i molti, e diremo per precisare esattamente l'idea di quello che fra i sette era il più buono? Ma questo appunto hanno creduto di fare quei personaggi che la Camera elettiva chiamava a studiare la proposta di legge, e questo certamente avrà in mira il Guardasigilli quando si varrà di quella latitudine che la legge stessa gli accorda, e certo farà tesoro anche delle osservazioni di un giureconsulto cotanto valente come il Senatore Sclopis.

Nel suo discorso ei toccò un argomento che ha relazione al Ministero che ho l'onore di reggere; egli avrebbe desiderato che ci fossero disposizioni legislative per frenare i giuochi di borsa. Ebbene, mi permetto dirgli che si sono provati poco meno che tutti i Governi a voler mettere simili freni, ma tutti indarno. Tuttavolta mi permetta il Senato, perchè non si dica che il Governo non pensa, almeno in quanto è possibile, a cercare d'introdurre qualche freno nel modo col quale si abusa della fede pubblica, mi permetta, dico, che annunci un provvedimento che sono risoluto prendere in proposito.

Più che i giuochi di borsa, tornano onesti i progettati che per mezzo delle società anonime raccolgono ingenti capitali per speculazioni od imprese che troppo spesso falliscono con danno di tutti e recano ferite gravi allo spirito d'associazione che pure è mezzo non solo potente ma oggigiorno indispensabile.

Io ho ordinato si facesse un elenco o quadro statistico di tutte le Società anonime od in accomandita con azioni al portatore che sorsero in Italia da un ventennio a questa parte con l'indicazione per ogni società del capitale che impiegò e dell'esito che ebbe. Nessuno ammetterà che sia possibile avere un quadro completo, e non starò ora ad accennare le molteplici cause, che crearono questa impossibilità; ma quanto si poteva fare, credo sia stato fatto; ad ogni modo anche imperfetto; quel lavoro avrà la sua importanza; forse pochi si attendono ad apprendere come risultato che furono impiegati due miliardi e mezzo; ma su questi gran parte scomparvero per fallite speculazioni; il danno, che ne risentì l'Italia e ne risente, è gravissimo, e per questo e nel limite che i provvedimenti amministrativi lo consentono, il Ministero spera provvedere o quanto meno lo tenterà. Ho voluto far questo cenno, perchè il Senato vegga che anche il Ministero è penetrato di quelle ragioni che giustamente mossero l'onorevole Senatore Sclopis ad elevare la voce contro gli abusi di tal genere.

Presidente. Secondo l'ordine della discussione, il primo oratore iscritto sarebbe il Senatore Di Giacomo. Se debbo però trarre argomento da uno scritto da lui dato alla stampa, e distribuito ai Signori Senatori, egli vuole probabilmente discorrere sul tema del matrimonio civile. Se ciò fosse, io credo che la sua orazione sarà più a suo posto, quando venga il turno della discussione del primo articolo nel quale è contemplato il Codice civile. Lo prego d'illuminarmi in proposito.

Senatore Di Giacomo. Il mio discorso versa sul matrimonio civile.

Presidente. La parola adunque spetterebbe al Senatore Ghigliani, ma trovandosi egli assente, come pure il Senatore Musio che è iscritto subito dopo, io concedo la parola al Senatore Cadorna, il quale avendo dichiarato di parlare in favore della legge, naturalmente è compreso nella discussione generale.

Senatore Cadorna. Osservo al signor Presidente che io era iscritto sulla discussione generale ed anche sull'articolo 1. Faccio notare questo fatto, acciocchè possa apprezzarne le conseguenze.

Presidente. Essendo Ella iscritta sulla discussione generale io non posso negarle la parola ora che il suo turno è venuto: la pregherei solamente di separare la discussione generale da ciò che ha tratto all'altra discussione.

Senatore Cadorna. Non intendo discorrere a lungo sulla questione generale; che anzi mi limiterò a fare una sola osservazione, la quale non occuperà il Senato che per pochi istanti, riservandomi poi di esporre le mie idee un poco più lungamente sulla questione relativa al matrimonio civile, nel mio turno d'iscrizione sull'articolo 1.

Voglio accennare alla necessità che vi ha ora in Italia di unificare la legislazione, unificazione, che si può qui effettuare, sebbene in molte parti d'Europa non si sia potuto, per ostacoli che in Italia non esistono.

Io porto opinione che l'unificazione politica dell'Italia non si può considerare come reale ed effettiva, se l'unificazione non è portata nella legislazione che regola i diritti dei cittadini tra di loro, e nella legislazione penale.

La ragione di questa mia opinione nasce da che l'unificazione della legislazione anche in materia di diritto privato ha una grande influenza sull'eguaglianza dei diritti dei cittadini anche rispetto allo Stato.

Non addurrò che un solo esempio. Noi abbiamo in Italia un sistema d'imposta nominalmente omai uniforme; e ciò non pertanto la sola differenza nella legislazione che regola i diritti dei cittadini nelle varie parti d'Italia, produce una disuguale applicazione delle stesse imposte.

Addurrò solo ad esempio le tasse di registro e di bollo.

La cosa si fa evidente ove si consideri che in alcuni luoghi essendo richiesti per gli stessi affari degli atti che non sono necessari in altri luoghi, ne segue che si debbono pagare in alcune Provincie tasse che in altre non si debbono pagare. Le stesse considerazioni si applicano alla forma degli atti, che è diversa a seconda delle varie legislazioni.

Qual è la conseguenza di questa diversità?

La conseguenza è che nelle varie parti dello Stato si pagano le imposte in un modo assolutamente ineguale, sebbene le imposte sieno regolate dalle stesse leggi.

Lo stesso soggetto delle imposte, dà pur luogo ad altre simili conseguenze. Lo stesso atto o contratto, a

seconda delle diverse legislazioni, si può fare in diverse forme, in alcuni luoghi si possono fare per scrittura privata molti atti, che altrove non possono farsi che con pubblico istrumento. Or bene gli atti fatti per scrittura privata colla stessa loro forma danno un mezzo facilissimo per sfuggire a parecchie tasse, ad esempio alla tassa di registro, od a quella di successione che richiedono una consegna; il che non può mai avvenire nei paesi nei quali l'atto stesso deve necessariamente essere fatto col ministero del notaio; ed è troppo noto come questa sia potente causa per la quale in talune Provincie certe imposte sono assai poco produttive.

Ora io domando: sarebbe mai possibile ottenere la unificazione dell'Italia quando non c'è la prima delle unificazioni, cioè l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge nella materia delle imposte? A che vale a petto di ciò l'espressa disposizione dello Statuto? Potrei citare molti altri esempi di simili effetti che derivano dalla diversità delle legislazioni. Dirò soltanto, che dal punto di vista della unificazione della Nazione, la legislazione civile ha altrettanta importanza quanto il diritto pubblico, non potendosi riputare unificato quel paese nel quale i cittadini a seconda della provincia in cui si trovano, hanno, nelle stesse circostanze, diritti ed obbligazioni diverse. La diversità nel complesso delle legislazioni importando una radicale diversità nei diritti e nei doveri, produce anche una vera differenza politica, esclusiva dell'unificazione del paese.

Pertanto l'unificazione della legislazione civile, commerciale e penale è una necessità in Italia, anche all'oggetto di ottenere l'unificazione politica, nella quale necessariamente primeggia l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Dico poi, che in Italia è assai meno difficile l'introdurre l'unificazione della legislazione che noi fu nei paesi citati nella discussione, l'Inghilterra e la Scozia.

Non v'ha paragone possibile tra le relazioni che passano tra l'omogeneità che esiste nelle varie parti d'Italia, e quelle che nei tempi cui si volle alludere, esistevano tra l'Inghilterra e la Scozia. Io non tratterò ora il Senato per notare le differenze essenziali, che assai facilmente si potrebbero mettere in chiaro. Dirò soltanto, che, a parte anche la identità della lingua, se esaminiamo le diverse legislazioni civili italiane, e ne ricerchiamo le basi, troviamo che esse talmente si assomigliano nel loro complesso, che nulla era più facile del fare una codificazione, la quale si allontanasse assai poco da tutte codeste leggi.

Pigliamo, ad esempio, il Codice civile napoletano. Questo Codice è sostanzialmente la riproduzione del Codice francese. Pigliamo il Codice parmense, ed avviene lo stesso. Esaminiamo il Codice Albertino, ed esso pure è calcato sul Codice francese. Lo stesso è a dirsi del Codice civile estense.

Certamente vi sono differenze fra quei Codici, alcune politiche, alcune altre meramente civili; ciò però non toglie, che il sistema, i principii, e le basi delle di-

sposizioni che si contengono in questi diversi Codici, e persino la massima parte delle loro particolari prescrizioni non siano conformi affatto al Codice francese.

Dico dunque, che nulla era più facile che il fare in Italia un Codice civile, il quale non turbasse nè punto nè poco l'ordine delle cose, degli affari o delle famiglie.

Hannovi pertanto in Italia gli elementi di una unificazione di legislazione, i quali per l'opposto mancavano affatto nei rapporti tra le varie parti degli altri paesi, che dagli onorevoli proopinanti furono indicati, nei quali paesi per l'opposto v'erano condizioni affatto contrarie.

Io non voglio istituire ulteriori confronti, e credo di averne detto abbastanza per provare la verità di ciò che dapprincipio ho allegato. Del resto quei paesi che non hanno potuto effettuare l'unificazione legislativa, videro già passare sopra di loro dei secoli; e l'unificazione legislativa è tuttora per essi uno sterile voto.

Ond'è che il vivo desiderio che ho di vedere veramente unificata l'Italia, mi fa pure desiderare grandemente, che il presente disegno di legge sia anche dal Senato accettato.

Presidente. La parola è al Senatore Tecco.

Senatore Tecco. Se mi alzo a parlare, non è certamente per contrastare in verun modo il principio dell'utilità riconosciuta da tutti dell'unificazione delle leggi in tutta Italia. Anzi tanto più volentieri convergo in questo principio, che in Italia, come bene osservavano alcuni proopinanti, vi è molto maggior facilità che non si vii stata mai forse presso altre nazioni, di procedere nel miglior modo felicemente a tale unificazione. Ma quello che deploro si è la precipitazione infelice nel volerla effettuare senza i riguardi che esigerebbe la sua natura e lo Statuto stesso. La deploro come conseguenza dell'obbligo disastroso del trasferimento di questa capitale impostoci nei termini di sei mesi da una infausta convenzione.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore di rispettare la legge che ha approvato la Convenzione.

Senatore Tecco. Dico il mio sentimento: ma certamente non intendo di pretendere in nessun modo che altri vi partecipi.

Sono dolente di dover esprimere un sentimento che possa dispiacere, ma non posso dir bianco quello che vedo nero. Io deploro quindi, come già dissi, come effetto dell'accennato trasferimento a cui ci siamo obbligati, non certo già il principio dell'unificazione legislativa che non meno di qualunque altro apprezzo e desidero, ma bensì la precipitazione colla quale vorrebbe fosse dal Senato irregolarmente ed incostituzionalmente votata nè di ciò posso scorgere altra ragione fuorchè quella che si crede imposta da questa terribile necessità fattaci dalla ominosa stipulazione del trasporto in sì breve termine della sede del Governo dall'antica capitale.

Ora dal modo che si è proceduto in conseguenza di questa precipitazione, mi pare che la pretesa unifica-

zione tale solamente si potrebbe chiamare per eufemia, come per eufemia appunto si sono dati all'istessa Convenzione altresì molti pomposi titoli presentandola come quella che doveva aprirci la strada di Roma, mentre per contro ce ne chiudeva tutte le vie di onorevolmente pervenirvi.

Comunque però altri si compiaccia tuttora di simili forme eufemiche, che relativamente alla troppo famosa convenzione ed alle sue conseguenze, non potrei prestarvi dal canto mio e non saprei dissimulare la mia profonda convinzione, essere una delle sue più gravi conseguenze quella che spiose il Governo a presentare così precipitosamente al Parlamento, perchè abbiano tutto ad un tratto a votarsi ed in complesso non solo gravissime e complicatissime leggi ma interi Codici, ciascuno dei quali, nonchè le singole leggi, richiederebbero mesi e mesi di seria discussione, onde ciascuno potesse almeno sui loro punti più capitali ed importanti presentare utili e mature osservazioni.

Io comprenderei che si potesse imporre ad una nazione una legislazione improvvisata, ma nei casi solamente o di conquista esterna o di interna rivoluzione violenta o di una tirannia qualunque che facesse venuta a prevalere. Ma qui da noi nessuno di questi casi si è per anco avverato, e quindi nulla essendosi violentemente mutato nel nostro ordine politico sotto l'impero ordinario del nostro fondamentale Statuto, se ancora si crede essere esso tuttora in vigore.....

Voci. Oh! oh! per esempio, è troppo.

Senatore Tecco. Io non posso assolutamente comprendere, nè devo ammettere che dal Governo costituzionale non si abbia a tener conto delle prescrizioni testuali dello Statuto istesso. Esso infatti con una clausola precisa del suo art. 55 prescrive si discutano le singole leggi articolo per articolo. Ora come mai con tale espresso precetto potrebbe trovarsi compatibile che ci si presentino non solo fasci di leggi, ma Codici interi per essere d'urgenza votati; e con l'avvertenza ancora che non si abbiano a farvi cambiamenti o modificazioni tali che esigessero il loro rinvio all'altra Camera dove già vennero votati? In presenza di tale esorbitanza, io non oserei servirmi dell'espressione che potrebbe e caso meritare un simil metodo di procedere. Se io comprendo facilmente tutta l'importanza di fare il possibile per giungere un momento prima alla unificazione da tutti desiderata, non credo che per questo si debbano usare altro che i mezzi ed i termini che stanno nelle nostre istituzioni, perchè altrimenti si verrebbe a distruggere la base su cui evidentemente poggia la legislazione istessa.

Io mi sono già trovato nella necessità di fare simili osservazioni a proposito delle leggi amministrative presentate al Senato non ha guari. Mi si rispose allora dall'onorevole Ministro dell'Interno, che egli non scorgeva ciò che io appunto avevo rilevato della opposizione allo Statuto nelle molteplici leggi che ci si proponeva di votare in complesso, e ciò poichè l'articolo costitu-

zionale già da me citato in cui si prescrive la discussione articolo per articolo, non era trasgredito quando tutte le leggi presentate trovavansi appunto rinchiusse come Allegati in un articolo di legge che si trattava di votare. Di più: oltre di avere tutte questi leggi in complesso a discutere, votano dei Codici interi ed aggregazione di Codici nello stesso modo.

Ora io non posso a meno che esprimere la mia convinzione, che se si intende di questo modo lo Statuto, che mentre ci prescrive la discussione di una legge articolo per articolo, ci sottomettiamo ad un complesso di leggi da votare in un solo articolo, io non so più dove si limiterebbe questa libertà o licenza d'interpretarlo o piuttosto di manometterlo assolutamente. Venendo a togliersi quindi così la base e la base sola da cui si possa derivare ogni nostro diritto, io non so come non si veda dal Governo che la legge pel fatto istesso sarebbe al suo nascere esautorata.

Io voglio ben ammettere che si potesse seguire uno dei sistemi adottati dall'onorevole Senatore Sclopis, cioè o di scegliere le leggi che si credono necessarie assolutamente alla unificazione, oppure di retendere le già esistenti in tutto lo Stato con quelle modificazioni che naturalmente si potrebbero proporre, ma non posso indurmi a credere che sia assolutamente necessario di rinnovare interamente e ad un tratto solo tutti i Codici e tutte le leggi che ci vengono proposte.

Io non posso che deplorare ancora l'idea che sembra essere prevalsa nelle regioni del Governo, di una pretesa necessità che io non so vedere; nè tampoco avrei potuto persuadermene anche al punto di vista del Governo stesso quando ebbi ad osservare che nella prima presentazione all'altra Camera dei vari Codici non eravi compreso quello che, a mio parere, sarebbe pur stato il più necessario ad essere unificato, voglio dire il Codice di commercio. Infatti, l'unificazione delle leggi commerciali era certo da considerarsi prima ancora di quella d'altri codici e di altre leggi più specialmente necessarie come per tutta Italia, poichè non solo all'interno ma meglio ancora all'estero, non si poteva avere una doppia, tripla o quadrupla legislazione, essendo una la rappresentanza dello Stato negli esteri paesi ove si hanno relazioni di commercio. Eppure malgrado tale necessità a parer mio molto più evidente di unificazioni per le leggi commerciali che per le altre, non si fu che quasi casualmente e sulla occasionale suggestione di un membro della Camera dei Deputati che si venne ad aggiungere il Codice di commercio. E notisi ancora: quale si fu il Codice di commercio adottato? forse uno di nuovo elaborato? No, si fu il Codice istesso che reggeva il Piemonte e che si è creduto potere estenderlo semplicemente a tutte le provincie del Regno, come si potevano anche con maggior ragione estendere egualmente anche tutti gli altri Codici, perchè non c'erano tante difficoltà da superare quanto a farne dei nuovi.

In conseguenza non volendo ora abusare dell'attenzione del Senato col ripetere altre cose che mi proponevo

di dire, ma già molto meglio esposte di quel che avrei fatto io da vari preopinanti, e segnatamente dagli onorevoli Di Castagneto e Sclopis, mi limiterò semplicemente a questa indicazione di proposta, che consisterebbe nel fare per tutti i Codici quello che si è creduto potersi fare pel Codice di commercio; introducendovi bensì quelle modificazioni che si ravviserebbero necessarie ed opportune. Tali modificazioni si verrebbero a ridurre a pochi articoli che potrebbonsi allora votare regolarissimamente secondo tutte le prescrizioni dello Statuto, ed alle leggi così costituzionalmente votate sarebbe unita tutta quella maggiore autorità e prestigio che è tanto a desiderarsi a vantaggio della nazione ed a soddisfazione di tutti.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Cbigi.

Senatore Cbigi. Preoccupato dall'idea che nessun Inglese od Americano voterebbe un blocco di leggi senza discussione vera, quantunque conosca che si pone innanzi la ineluttabile necessità, avendo tale necessità servito da cinque anni a questa parte più o meno allo stesso oggetto, dichiaro che non sentendomi da meno di qualsiasi Inglese o Americano, voterò contro.

Senatore Scialoja. Non ho intenzione di fare un discorso, anzi non aveva nemmeno quella di prender la parola in questa discussione; ma alcune cose che sono state dette molto autorevolmente dall'onorevole conte Sclopis, mi spingono a sottomettere al Senato alcune brevi mie osservazioni. E poichè ho la parola comincerò dal fare anche qualche considerazione sulle cose dette più in genere dagli altri tre oratori che fin qui hanno parlato.

Diceva testè l'onorevole Cbigi che un Inglese o un Americano non avrebbero certamente votato questo corpo di leggi in una volta sola. Ma io non so in qual altro paese si possa riscontrare questa gran novità, questo immenso fatto che noi abbiamo la gloria di compiere, non come inglesi o come americani, ma come italiani.

Si tratta, o Signori, di far l'Italia coll'unione in un sol corpo di tante membra divise da tanti secoli e di farla prodigiosamente con un Parlamento aperto, colla libertà della stampa, e per le vie le più pacifiche possibili. È questo un tal fatto, che mi dà nel ricordarlo così gran sentimento di me stesso come italiano, che non vorrei nel compierlo trarre esempio da ciò che in altre circostanze abbia potuto mai fare un americano o un inglese. Anzi dirò che un americano od un inglese posto nelle medesime condizioni ardue, ma gloriose in cui versiamo noi, farebbe il medesimo, quando, come noi, fosse convinto di servire il suo paese. Perchè quello che dagli americani e dagli inglesi solamente penso che si debba imitare, si è l'affetto senza limiti pel bene e per la gloria del proprio paese, di che a ragione si onorano.

Quanto alla costituzionalità o non costituzionalità dei modi, o Signori, io ho udito a dire da quei medesimi i quali credono che lo Statuto sia offeso per questo

nostrò procedere, che sarebbero stati meglio disposti a conferire al Governo i pieni poteri per fare quelle leggi che oggi noi lo autorizziamo di pubblicare.

Ma o male io mi avviso, o la legge che noi votiamo non è che uno straordinario conferimento di poteri limitati; ed io non so perchè coloro i quali sarebbero disposti a conferire poteri più larghi, trovino poi inco-stituzionale che si conferiscano alcuni poteri speciali ed in certi determinati limiti ristretti.

Senatore **Di Castagnetto**. Domando la parola.

Senatore **Scialoja**. Quanto all'onorevolissimo conte Sclopis, egli colla chiarezza d'esposizione che gli è propria, riduceva a tre possibili sistemi, quelli che si sarebbero potuti seguire nell'unificare la legislazione italiana.

Rammentava anzitutto il sistema proposto dal Bacone della Gran Bretagna; ma non vi si fermava gran tratto ed anzi dalle sue parole appare come egli inclinasse piuttosto a credere preferibile in Italia la unificazione di tutte le parti della legislazione, piuttosto che quella del solo diritto pubblico, secondo le idee del Verulamio. Solo pare ch'è censurasse il modo di effettuarla.

Si è quindi fermato di vantaggio sopra due altri sistemi; l'uno, che è quello seguito dal Governo con le proposizioni che oggi noi discutiamo in Senato; l'altro che egli avrebbe preferito specialmente pel Codice civile, e che si ridurrebbe ad estendere a tutta Italia un solo de' Codici che erano già in vigore, tra i quali egli avrebbe scelto il Codice napoletano, piuttosto che fare un Codice nuovo ed applicarlo all'Italia intera.

Ma da quell'uomo duttissimo che in queste materie egli è, preferendo il Codice napoletano come in alcune parti meno imperfetto degli altri Codici italiani, faceva le sue riserve, ed indicava parecchi luoghi di esso Codice che avrebbe voluti emendare. Avrebbe egli, per esempio voluto correggere la materia delle servitù e specialmente delle servitù che concernono le irrigazioni; quella importantissima delle ipoteche, e delle espropriazioni; e in altro luogo del suo discorso ha pure accennato ad altre innovazioni, le quali avrebbero potuto migliorare quel Codice nell'essere applicato a tutta Italia.

Questo sistema dunque si ridurrebbe a prendere un Codice, introdurrevi molte cose nuove.....

Senatore **Sclopis**. Domando la parola.

Senatore **Scialoja**... cioè rinnovarlo, e quindi estenderlo a tutta Italia.

Ora il Codice napoletano, come il Codice sardo, come in gran parte quello di Modena, come quello di Parma, e come quasi tutti i Codici italiani hanno un'origine comune, sono figli del Codice francese, applicato oggi per intero ad alcune Provincie d'Italia; e perciò hanno fra loro molto più di comune di quello che l'onorevole

Senatore Sclopis avrebbe forse conservato del Codice di Napoli, rinnovandolo in molte delle sue parti. Nel sistema da lui preferito si sarebbe realmente esteso uno dei Codici che più ritrae dal Codice francese, introducendo in esso tutte quelle modificazioni che il progresso

della scienza e della giurisprudenza avrebbe consigliate.

Ora a me pare che da questo lavoro non sia molto dissimile quello che ha fatto la Commissione del Senato. Poichè non credo che la Commissione, quantunque composta di uomini sapientissimi, abbia punto preteso di fare uscire un Codice dal suo cervello come Minerva dal cervello di Giove. Essa ha preso ciò che nei Codici italiani e nel francese ci è di meglio, siccome questi avevano già preso ciò che nel Codice francese era di meglio adatto alle condizioni politiche e giuridiche de' cessati governi, e facendo sparire le diversità che li differenziavano, ha introdotto nel suo disegno alcuni miglioramenti. Di sorte che il Codice che ci si dà per nuovo non è in sostanza molto dissimile da quello che sarebbe stato il Codice napoletano, ove si fosse in molte sue parti venuto migliorando, come l'onorevole conte Sclopis ragionevolmente desiderava che si facesse nel convertirlo in Codice italiano.

Egli crede che col suo sistema si sarebbe avuto questo vantaggio, cioè: che quelle parti del Codice napoletano che si sarebbero lasciate intatte, avrebbero di riscontro avuta una giurisprudenza di molti anni, e quindi una interpretazione già stabilita, che ne avrebbe facilitata l'applicazione alle provincie italiane. Ma io penso, o Signori, che la perdita di questo vantaggio che sarebbe stato ristretto alle sole parti del Codice napoletano conservato, è ben compensata da un vantaggio maggiore che darà l'applicazione del nuovo Codice. Perciocchè questo nuovo Codice, ripeto, non essendo che il Codice francese riscontrato coi Codici italiani migliorati non è migliore degli altri se non perciò che ha fatto passare in articoli di legge molte di quelle cose che la lunga discussione di tanti anni e la giurisprudenza avevano chiarite o dimostrate meritevoli di riforma. Ond'è che in parte giova la giurisprudenza italiana all'applicazione del nuovo Codice, nel molto che vi si è conservato dei Codici precedenti, ed in parte è renduta inutile da quei nuovi articoli che sono destinati a fermarla legislativamente o a correggere disposizioni ambigue le quali avevano dato origine a lunghe disputazioni nel Foro.

So bene io che d'altra parte nuovi articoli possono cagionare nuove dispute, ma certo le antiche sono diminuite, e se anche le une con le altre si compensassero vi sarebbe di netto la larga remunerazione di un Codice che nel suo insieme sarà meno imperfetto di tutti gli altri.

Passando poi ad esporre alcuni desiderii di miglioramenti dell'opera della Commissione, l'onorevole signor conte Sclopis ne indicava principalmente due, dei quali io toccherò.

Il primo è che nel nuovo Codice s'introducesse una maniera di contratto che maggiormente ritraesse dell'enfiteuasi.

Se noi voteremo questo progetto di legge, sarà conferita al Governo la facoltà di apportare alle leggi ad

esso allegare, dei mutamenti che non si disostino da' sommi principii direttivi che le informano. Ond'è che anch'io unisco la mia debole voce a quella dell'onorevole conte Sclopis, per chiamare su quest' importante particolare l'attenzione del Guardasigilli.

Io penso che per una soverchia preoccupazione dei tempi che furono, il legislatore francese dapprima, e quindi ad imitazione sua altri legislatori abbiano espulso affatto dai Codici civili tutto ciò che sente del contratto di enfiteusi; quandochè, tolto ciò che di feudale venne poco a poco a circondare questo contratto, io credo che il suo concetto primitivo sostanziale sia il più semplice ed il più corrispondente alla natura della proprietà e dell'industria agraria.

E per vero è conforme alla natura delle cose che il capitalista il quale dando i suoi capitali a chi li immobilizza impiegandoli sulla terra, resti proprietario di questo capitale immobilizzato che diventa parte della terra medesima. Sopra questo speciale carattere dell'impiego de' capitali nell'industria agraria, si fonda, nella sfera del credito, l'ordinamento speciale delle banche fondiarie: e similmente nella classificazione dei contratti deve questa speciale condizione di cose, dare occasione ad una qualità di contratto sui generis, si chiami enfiteusi, si chiami affitto perpetuo, si chiami livello o altrimenti, ma che risponde a questo naturale bisogno dell'industria agricola; massime in certe condizioni, economiche e sociali della proprietà fondiaria e della ripartizione de' capitali.

Mi duole che non possa unirmi all'onorevole signor conte Sclopis, per reclamare provvedimenti speciali intorno alle negoziazioni di borsa, il che formava il secondo suo desiderio. Io penso che il legislatore volendo entrare in questa materia, non faccia che peggiorarne le condizioni, ed accreare di gran lunga gli inconvenienti che si propone di evitare.

Signori, nelle provincie meridionali erasi dal 1824 sino al 1853 voluto seguire questo sistema, di mettere un argine agli abusi delle contrattazioni di borsa. Ed era laggiù prevalsa una legislazione che credevasi protettrice, ed una giurisprudenza molto severa su questa materia.

Gli abusi non avevano fatto che crescere. Erano frequenti gli scandali di individui che dopo avere fatti alla borsa contratti a termine colla speranza di guadagnare, mancavano a' loro impegni se perdevano giovandosi della legge che non proteggeva l'altro contraente.

Fortune tristamente acquistate o maliziosamente danneggiate, e l'immoralità trionfante disponevano contro quel sistema di eccezionali provvedimenti, e chiarivano non solamente l'inutilità, ma il danno dell'ingerenza legislativa.

Nel 1860 colui che in questo istante ha l'onore di parlare al Senato, tentò di abolire tutta questa legislazione, e con un decreto fatto in tempo de' pieni poteri, nel novembre di quell'anno, dichiarò leciti i contratti a termine, e soltanto vi appose la condizione, che il ter-

mine non dovesse essere più lungo di un mese pe' soli contratti negoziati alla borsa per mezzo di agenti di cambio. Una relazione posta innanzi a quel Decreto ne spiega i motivi. La esperienza ha provato ch'erano fondati: e da quel tempo in poi gl'inconvenienti che prima si avevano a deplorare, sono di gran lunga scemati; non ostante che il movimento della borsa sia immensamente aumentato. In questo come in altri casi, o Signori, io penso che il migliore dei rimedi a' mali temuti sia la libertà.

Presidente La parola è al Senatore Pinelli.

Senatore **Pinelli**. Quantunque l'onorevole Senatore Scialoja nelle osservazioni fatte abbia preoccupati alcuni dei pensieri che io intendeva di esporre per modo di risposta ai dubbi sollevati dall'onorevole e dotto mio amico conte Sclopis, tuttavia io mi prevarrò della parola per citare due fatti, i quali mi sembrano tali da poter rassicurare in gran parte gli animi contro quei pericoli che generalmente ho inteso affacciarsi sul tema dell'unificazione legislativa, sia considerata nel suo principio, cioè, d'estendere la medesima legge ai vari paesi che vissero prima sotto legislazioni diverse, sia per quanto concerne al modo, direi, così precipitoso dell'unificazione stessa.

E questi due esempi, io fortunatamente non ho da cercarli lungi da noi, nè in epoche tanto lontane, danno poter far luogo ad un'equo apprezzamento, poichè ne fummo testimoni noi stessi. Quei due fatti sono: l'uno l'unificazione legislativa che fece l'ex-regno Napoletano tra la Sicilia al di qua e la Sicilia al di là del Faro. Quando nel 1819 si fece la revisione del Codice civile francese, che era colà vigente, viveva la Sicilia sotto un sistema totalmente diverso di legislazione non aveva avuto nulla di comune in legislazione con le epoche succedutesi nel regno di Napoli continentale dove avevano preso vigore molte parti della legislazione francese.

La Sicilia era rimasta staccata affatto dall'Italia. Ebbene! nel 1819 vediamo il Codice francese, modificato in qualche parte, diventare la legge comune del regno al di qua come al di là del Faro. Io domando quali siano state le precauzioni che si sono prese per operare questo gran fatto.

Certamente gli uomini egregi, che ebbero di questo lavoro il merito presso la posterità, e presso gli scrittori, non saranno stati così circhi da non informarsi delle condizioni del paese al quale stava per estendersi la legislazione.

L'onorevole mio amico il Senatore Sclopis sarebbe il primo a ricordarmi, che s'introdusse nel Codice delle Due Sicilie il contratto d'enfiteusi, del quale taceva il Codice Napoleone; in ciò si vede spiccata la necessità riconosciuta, che in Sicilia non venisse portata una legge la quale urtasse troppo le sue condizioni.

Ma finalmente poi non fu che una semplice appendice al titolo dei contratti. Comunque sia, si vede in

questo esempio di unificazione un'opera fatta da un governo certamente non rivoluzionario.

Questo fatto che si può compiere senza che si siano lamentate conseguenze che abbiano resa più triste la condizione della Sicilia, è un argomento che bisogna porre alquanto di fiducia nella natura di una legge. In quale ancorché presenti un aspetto più metodico, più scientifico, allorché però sia dedotto da fonti, le quali non siano estranee al paese cui deve applicarsi, ne risulta una tale condizione giuridica, che senza grande fatica la legislazione può accomodarsi, come si accomodò infatti all'una ed all'altra parte del regno delle Due Sicilie.

Ora parlo della Sardegna.

Il fatto dell'estensione del Codice Albertino alla Sardegna è stato un fatto che si è verificato sotto i nostri occhi, poco dopo la promulgazione della costituzione del 1848. Ebbene, la Sardegna era forse nelle medesime condizioni di legislazione degli Stati di terraferma?

Tutti sanno quale fosse la condizione della Sardegna; ella si reggeva dapprima sopra le grandi basi del diritto romano e del diritto canonico, ma poi era stata soggiogata da tante dominazioni straniere, che avevano lasciata in quel paese un'impronta di legislazione di epoche diverse.

Ebbene, da questo stato di cose, al quale si era portata una parziale unificazione col Codice così detto Feliciano, si fece una transazione, la quale rispetto al Codice Feliciano era molto più grave.

Il Codice promulgato durante il regno di Carlo Felice aveva fatto, come secondo l'opinione di alcuni forse si intenderebbe doverci fare, che si ritenesse in ciascun paese quel fondo di legislazione che era prima, ma si andasse a poco a poco togliendo via le maggiori asperità e riempiendo le lacune.

Io sono ben lontano di voler trattare come spiriti meno assennati quelli che vorrebbero forse che così si ragionasse in materia di legislazione; ebbene a codesto Codice Feliciano, il quale pochi anni prima erasi promulgato con siffatto avvedimento, nel 1848, senza tener nessun conto di questo precedente, non si è creduto di far torto, col far succedere il Codice Albertino, il quale era un'edizione del Codice francese temprato con certe massime di diritto romano e di diritto che era più analogo agli Stati di terraferma. Si fece anche qui una modificazione, non lo nego, e fu molto saggia, vale a dire, si dichiarò abolito per l'Isola di Sardegna il titolo che formava eccezione alla norma generale di successione intestata, cioè il titolo del subingresso de' maschi alle femmine nelle successioni intestate, e ciò perchè in Sardegna da tempo immemorabile era in vigore la successione eguale fra maschi e femmine, a tenore del diritto romano; circostanza la quale crederei che non possa essere affatto da trascurarsi in alcune parti d'Italia, nelle quali ancora sussiste il diritto successorio degli statuti; a questo diritto successorio si farebbe succedere ora il diritto romano. Ebbene, con questa

semplice avvertenza fu mutata da cima a fondo la legislazione senza che ne sia succeduto in quell'isola veruna conseguenza che possa dirsi averne deteriorato la condizione; si è fatto contemporaneamente un'organamento giudiziario, anche quello perfettamente identico con quello dello Stato di terraferma con due gradi di giurisdizione e colla dipendenza dalla Cassazione che sedeva in Torino.

Io credo che le cose in Sardegna per la proprietà non abbiano proceduto da quell'epoca in poi con andamento che possa dirsi lamentato dalle persone del paese. Credo anzi che se vi è epoca, nella quale si siano operati di grandi miglioramenti in quelle contrade, certamente è quella che è scorsa dal 48 in poi.

Io pregherei dunque gli onorevoli oppositori a questa legge, i quali si preoccupano principalmente di questo procedere precipitoso, di tenere un poco a mente quell'esigenza di cui hanno tenuto conto i Governi che si trovarono in occasioni simili, e di cui alcuno aveva fini che non ispiravano certamente alle popolazioni eguale fiducia che quelli da cui noi siamo mossi. E noi che non abbiamo altro scopo che di rendere compatta la nazione, noi che a questo pensiero nazionale abbiamo uniformata tutta l'opera legislativa, noi non vorremo aver tanta confidenza, quanta ebbero quei Governi che ho citato, quando pensarono che il beneficio di una legislazione unica non fosse da disprezzare?

Io penso dunque che dal lato del principio, non si possa muovere veruna difficoltà a questa unificazione.

Io non avrò poi bisogno di estendermi maggiormente a questo riguardo in quanto che l'onorevole Senatore Scialoja egregiamente fece osservare come non si fosse già improvvisata quest'opera legislativa, ma si fosse in sostanza consolidata l'opera stessa legislativa incominciata già da lungo tempo.

In quanto poi all'idea particolare dell'onorevole Senatore Sclopis, il quale avrebbe preferito che al progetto d'unificazione che si è proposto si fosse invece sostituito uno dei Codici in vigore in Italia come per esempio il Codice napoletano, io mi permetterò di far osservare, come essenzialmente la questione non cambia, perchè riguardo agli Stati i quali erano già provvisti di Codici, e di Codici che avevano un certo grido, come sarebbe stato il Codice parmense e lo stesso Codice modenese, io non so con quanta rassegnazione questi Stati avrebbero accettato un Codice di netto preso da un altro Stato, e che li avesse costretti ad abbandonare assolutamente tutti quei miglioramenti che erano stati introdotti nei loro Codici rispettivi.

Con ciò non intendo dire che nella revisione di questi Codici, particolarmente del Codice civile, tutto sia andato veramente nella via del perfezionamento, che non si sia forse un poco abbondato, come osservava il conte Sclopis, nelle viste di perfezionamento e di novità; ma non si può nemmeno disconvenire della verità dell'osservazione dell'onorevole Scialoja, che cioè per quanto una legislazione abbia avuto nella sua epoca una lode

di saggezza e di omogeneità, col tempo, a capo di un certo intervallo, naturalmente sorsero dubbi che fecero conoscere il bisogno di risolvere certe questioni.

Ora, se si trattasse di innovazioni fatte nei Codici che potevano considerarsi come riforme del Codice Napoleone, le quali avessero per unico scopo i progressi della scienza, io concederei coll' onorevole Senatore Sclopis che quest'idea *archetipa* forma un concetto alquanto arriechiato a cui mal volentieri mi fiderei in materia di legislazione; ma l'aver cercato di togliere quelle dissonanze che vi potevano essere fra i diversi Codici conservando tuttavia lo spirito dei miglioramenti, l'idea di completare le lacune che potevano esserci, e anche se si vuole di semplificare qualche parte, non mi pare che siano innovazioni le quali si possano assolutamente mettere in conto di rimprovero, pugnino con quelle regole supreme che molto saggiamente l'onorevole Senatore Sclopis avvalorava coll'autorità del Portalis, che debba, cioè, la legislazione essere conforme al buon senso.

Per conseguenza io credo che sia che si riguardi l'opera nel suo principio, sia che si riguardi nella sua sostanza, sia infine che si riguardi anche nella sua forma nulla vi abbia che possa togliere fiducia a quel voto che io ardentemente desidero veder dato favorevole dal Senato.

Presidente. Rimangono ancora le osservazioni del Senatore Di Castagnetto e del Senatore Sclopis.

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. L'onorevole signor Senatore Scialoja od ha frainteso le mie parole, ovvero ha voluto darmi una taccia d'inconsequenza, che io in verità non accetto.

Io sono debole oratore, ma credo potermi vantare di essere conseguente e nei miei atti e nelle mie parole.

Mentre mi ero accinto a provare che la presentazione di tante leggi, non dico del Codice, ma di tante leggi, offendeva lo Statuto, certamente io non veniva a perorare, perchè fosse dato un potere *illimitato* al Ministero.

Quindi se mi sono valso di quell'ipotesi, non l'ho fatto che per stabilire come io credessi che la legge, indipendentemente dall'offesa allo Statuto, fosse anche imperfetta nelle sue parti; ho detto che piuttosto di adottare le disposizioni dell'art. 2 della legge, avrei amato meglio accordare i pieni poteri secondo che aveva proposto l'onorevole Senatore Pallieri in occasione della discussione della legge sull'unificazione delle leggi amministrative.

Ed infatti, o Signori, che cosa ho io osservato? Ho osservato che se fossero dati i poteri illimitati al Ministero, il Ministero avrebbe potuto fare una legge completa, una legge di principii, una legge di cui egli avesse tutta la responsabilità; ma che quando si tratta di dare solo facoltà di modificare, e di coordinare, finisce per essere una legge che non ha la paternità nè della Camera, nè del Ministero.

Questo io ho detto, e sfido il Senatore Scialoja colla sua eloquenza e con quell'arte finissima colla quale sa servirsi della medesima, di poter provare che la legge attuale non offende il nostro diritto costituzionale.

Presidente. Avendomi detto il primo iscritto che non potrebbe nel poco spazio di tempo che rimane svolgere le sue idee, senza oltrepassare l'ora solita io gli riservo domani di prendere la parola.

Intanto per evitare gli equivoci che si sono verificati oggi nella fissazione dell'adunanza, dico con parole ben spiccate, che la seduta di domani incomincerà al tocco preciso.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).